



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 del **Caramanico Terme (PE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

viste le deliberazioni n. 297/2021/INPR e n. 231/2022/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio delle relazioni-questionario inerenti ai rendiconti 2020 e 2021 rispettivamente al 30 novembre 2021 e al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto presidenziale del 1° febbraio 2023 n. 1;

vista l'ordinanza del 14 febbraio 2023, n. 10, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi.

**FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni al rendiconto 2020 ed al rendiconto 2021 del Comune di Caramanico Terme (PE), (1.829 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti (prot. n. 395 del 1° febbraio 2023 e n. 427 del 2 febbraio 2023).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL). Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base

all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio**

I rendiconti relativi all'esercizio 2020 ed all'esercizio 2021 risultano approvati, rispettivamente, con delibere di Consiglio comunale n. 17 del 30 giugno 2021 e n. 15 del 23 maggio 2022, dunque, per la seconda delle due annualità oltre il termine ordinario di legge (considerato che, per gli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità, il termine per il 2020 è stato prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 52, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n.73, mentre per il 2021 vige il termine ordinario *ex TUEL* del 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio da approvarsi).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che : *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo*

23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Tabella 1: Equilibrio complessivo esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>1.821.931,34</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.825.402,24</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	626.289,73	0,00	626.289,73
Risorse vincolate nel bilancio (-)	29.175,00	0,00	29.175,00
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>1.166.466,61</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.169.937,51</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>1.166.466,61</b>	<b>3.470,90</b>	<b>1.169.937,51</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel

rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si rileva un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 1.825.402,24 che presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 1.821.931,34 e ad euro 3.470,90. Parimenti positivi, nonostante le risorse accantonate e vincolate nel bilancio, sono l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3), che fanno registrare un saldo di euro 1.169.937.

Il Comune, conseguendo un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Quanto all'esercizio 2021 si riscontrano i seguenti dati.

Tabella 2: Equilibrio complessivo esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>186.916,43</b>	<b>314,96</b>	<b>187.231,39</b>
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)	31.459,00	0,00	31.459,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	63.432,62	0,00	63.432,62
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>92.024,81</b>	<b>314,96</b>	<b>92.339,77</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>92.024,81</b>	<b>314,96</b>	<b>92.339,77</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Dai dati esposti in tabella, si rileva un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 187.231,39, che presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 186.916,43 e ad euro 314,96.

Parimenti positivi, per il medesimo ammontare di euro 92.339,77, risultano l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3).

Anche nel 2021 il Comune, conseguendo un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che finanziano spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Il risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 e la relativa composizione sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 3: Risultato di amministrazione

	Gestione 2020			Gestione 2021		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa all' 1/1			189.187,04			1.009.633,03
Riscossioni	267.681,66	4.528.812,61	4.796.494,27	321.786,51	2.564.815,48	2.886.601,99
Pagamenti	1.328.609,95	2.647.438,33	3.976.048,28	996.652,97	2.330.527,36	3.327.180,33
saldo di cassa al 31/12			1.009.633,03			569.054,69
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			1.009.633,03			569.054,69
Residui attivi	2.252.614,98	1.891.808,59	4.144.423,57	3.331.459,50	569.473,14	3.900.932,64
Residui passivi	778.462,66	996.987,59	1.775.450,25	361.765,73	520.616,37	882.382,10
FPV spesa corrente			36.458,99			62.206,26
FPV spesa conto capitale			775.778,79			934.163,82
<b>Risultato di amministrazione al 31/12</b>			<b>2.566.368,57</b>			<b>2.591.235,15</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Nel corso del 2021, rispetto all'esercizio precedente, si registra un'evidente contrazione delle riscossioni che, nonostante i minori pagamenti, ha influito sulla giacenza di cassa di fine anno. Per contro la gestione in conto residui fa registrare rispetto al 2020 un maggior differenziale tra quelli attivi e quelli passivi.

Tabella n. 4 - Risultato di amministrazione - parte disponibile.

	2020	2021
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>2.566.368,57</b>	<b>2.591.235,15</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.413.674,09	1.443.473,09
Fondo anticipazioni liquidità	979.920,56	979.920,56
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	20.000,00	20.000,00
Altri accantonamenti	4.555,12	6.215,12
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>2.418.149,77</b>	<b>2.449.608,77</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	29.175,00	70.739,94
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>29.175,00</b>	<b>70.739,94</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
Totale parte destinata agli investimenti	51.889,40	0,00
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>67.154,40</b>	<b>70.886,44</b>

Fonte: elaborazione della Sezione su relazione OREF e dati BDAP.

Al 31 dicembre 2021, rispetto all'esercizio precedente, si registra la sostanziale stabilità del risultato di amministrazione così come della sua parte disponibile.

Gli accantonamenti, valorizzati per complessivi euro 2.449.608,77 al 31 dicembre 2021, sono così distinti:

- euro 1.443.473,09 a titolo di "Fondo crediti dubbia esigibilità";
- euro 979.920,56 a titolo di "Fondo anticipazioni liquidità";
- euro 20.000,00 a titolo di "Fondo contenzioso";
- euro 6.215,12 a titolo di "Altri accantonamenti" interamente ascrivibili all'indennità di fine mandato del sindaco.

Le somme destinate al FCDE al 31 dicembre 2021 fanno registrare, rispetto all'esercizio precedente, un lieve incremento. Il suddetto fondo rappresenta il 37 per cento del totale dei residui attivi e il 50,36 per cento di quelli presenti sui Titoli primo e terzo dell'entrata.



Dall'analisi del prospetto contabile *"All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità"* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che l'importo accantonato (euro 1.443.473,09) afferisce quasi esclusivamente al Titolo I *"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"* con una copertura pari al 56,55 per cento dei relativi residui e per la restante parte al Titolo III *"Entrate extratributarie"* con una copertura del 2,12 per cento.

I vincoli, valorizzati al 31 dicembre 2021 per euro 70.739,94, risultano interamente afferenti a *"Vincoli derivanti dalla legge"* senza tuttavia che dai dati BDAP o dalla Relazione al rendiconto emerga una distinzione specifica in base alla natura degli stessi.

Tuttavia, in merito ai fondi afferenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'OREF, nella relazione al rendiconto 2021, afferma di aver *"verificato che nel risultato di amministrazione l'Ente ha correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo ai ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19"*.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021, da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, questa Sezione di controllo rammenta come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di operare una verifica puntuale sul corretto calcolo e sulla congruità dei suddetti fondi, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

#### **4. Gestione della liquidità**

La situazione della liquidità, come si evince dalla tabella sottostante, al termine del biennio

considerato risulta migliorata rispetto all'esercizio 2019.

Tabella n. 5 – Cassa

	2019	2020	2021
Fondo cassa al 31 dicembre integralmente vincolato	189.187,04	1.009.633,03	569.054,69
<i>di cui cassa vincolata</i>	20.457,39	656.125,02	91.260,32

Fonte: relazione OREF rendiconto 2021.

L'Ente non ha utilizzato entrate vincolate per finanziare spese correnti e non ha fatto ricorso ad anticipazioni tesoreria nel corso dell'esercizio 2021.

Il Comune ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità di cui all'art.116 del d.l. 34/2020 per un importo complessivo di euro 979.920,56 erogato nel corso dell'esercizio 2020, ammortizzabile in massimo trenta anni a decorrere dall'esercizio 2022. Al riguardo il Revisore dichiara di aver *"verificato che l'ente ha contabilizzato correttamente l'anticipazione di liquidità secondo quanto previsto dal punto 3.20 bis del principio contabile 4.2"*.

In merito, si ricorda che la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità è stata oggetto di recenti modifiche normative.

In particolare, si fa riferimento al comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale prevede che a decorrere dall'esercizio 2021, *"gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso."*

Questa norma modifica per intero la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fondo Anticipazione di Liquidità era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per

un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo «in sede di rendiconto», dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e che applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

### 5. *Analisi dei residui*

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli I e III rispettivamente pari al 75,18 per cento e al 45,91 per cento ed a residuo rispettivamente pari al 6,57 per cento e al 6,75 per cento. I residui presenti nei due suddetti titoli rappresentano il 73,47 per cento di quelli totali e di essi, quanto al periodo di formazione, circa l'84,75 per cento deriva da esercizi antecedenti al 2021.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli I e III costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio di evasione.

L'analisi dei dati relativi all'ultimo biennio rendicontato evidenzia un andamento stabile dei residui attivi, ed un andamento crescente di quelli passivi.

Tabella n. 7 - Residui

Voci	Residui al 31/12/2020	Residui al 31/12/2021
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.588.283,18	2.644.539,27
Titolo 2: Trasferimenti correnti	85.932,82	131.488,51
Titolo 3: Entrate extratributarie	149.449,18	221.622,71
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.240.705,08	871.520,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione prestiti	24.280,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	55.773,31	31.762,00

<b>Totale residui attivi</b>	<b>4.144.423,57</b>	<b>3.900.932,64</b>
Titolo 1: Spese correnti	613.793,08	560.912,90
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.059.217,51	245.690,44
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	102.439,66	75.778,76
<b>Totale residui passivi</b>	<b>1.775.450,25</b>	<b>882.382,10</b>

Fonte: dati BDAP.

Per quanto concerne la gestione dei residui, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Tabella n. 8 - Residui per anno

<b>Residui</b>	<b>Esercizi Precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Attivi Titolo 1	412.171,45	711.571,12	1.166.120,43	354.676,27	2.644.539,27
Attivi Titolo 2	29.892,24	23.815,58	4.750,00	73.030,69	131.488,51
Attivi Titolo 3	69.485,51	59.064,40	10.802,42	82.270,38	221.622,71
Attivi Titolo 4	224.788,23	94.507,46	495.364,30	56.860,16	871.520,15
Attivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 9	16.374,14	11.749,51	1.002,71	2.635,64	31.762,00
<b>Totale Attivi</b>	<b>752.711,57</b>	<b>900.708,07</b>	<b>1.678.039,86</b>	<b>569.473,14</b>	<b>3.900.932,64</b>
Passivi Titolo 1	515,00	109.707,14	59.335,21	391.355,55	560.912,90
Passivi Titolo 2	103.997,01	0,00	13.851,65	127.841,78	245.690,44
Passivi Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 7	42.437,81	19.794,15	12.127,76	1.419,04	75.778,76
<b>Totale Passivi</b>	<b>146.949,82</b>	<b>129.501,29</b>	<b>85.314,62</b>	<b>520.616,37</b>	<b>882.382,10</b>

Fonte: relazione sulla gestione 2021.

In merito alle entrate i dati in argomento evidenziano la presenza di una rilevante mole di residui al Titolo I che rappresenta circa il 67,79 per cento dei residui totali, derivanti principalmente dalla gestione di competenza delle annualità pregresse. I dati estrapolati dagli allegati al rendiconto 2021 "Residui attivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione dei residui" e "Residui attivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione di competenza" danno conto della seguente situazione di dettaglio.

Tabella n. 9 - Residui titolo I entrata per anno di formazione.

Anno	Capitolo	Articolo	Descrizione	Residui conservati
2016	120	0	Tassa R.S.U.	8.826,57
2017	71	0	Imposta di soggiorno	26.892,05
	120	0	Tassa R.S.U.	321,19
2018	120	0	Tassa R.S.U.	142.450,48
	71	0	Imposta di soggiorno	24.080,90
	40	0	I.C.I gettito arretrato	187.089,76
	71	0	Imposta di soggiorno	22.510,50
2019	71	0	Imposta di soggiorno	29.195,95
	100	0	T.O.S.A.P.	0,20
	120	0	Tassa R.S.U.	37.137,39
	40	1	Accertamenti ICI - IMU annualità 2019	200.000,00
	42	1	I.U.C. - TASI altri fabbricati diversi da abitazione principale	384,99
	130	1	Tassa R.S.U. - gettito arretrato anno 2019	70.000,00
	40	0	I.C.I. gettito arretrato	258.055,47
	120	0	Tassa R.S.U.	116.797,12
2020	120	0	Tassa R.S.U.	162.317,01
	40	0	I.C.I. gettito arretrato	833.476,33
	40	2	Riscossione coattivo - IMU - annualità 2020	160.342,09
	130	0	Tassa R.S.U. - gettito arretrato	9.985,00
2021	41	0	Imposta municipale unica	24.136,61
	51	0	Addizionale comunale IRPEF	50.000,00
	141	0	Fondo solidarietà comunale - ex sperimentale di riequilibrio per i comuni	4.882,57
	120	0	Tassa R.S.U.	121.895,69
	120	0	Tassa R.S.U.	21.129,00
	40	1	Accertamenti ICI - IMU - annualità 2019	100.000,00
	71	0	Imposta di soggiorno	32.632,40

<b>Totale</b>	<b>2.644.539,27</b>
---------------	---------------------

Fonte: allegati al rendiconto 2021.

Emerge che i residui principali sono quelli riguardanti l'imposta di soggiorno, la Tassa sui rifiuti solidi urbani, e, su tutti, quelli afferenti all'imposta sugli immobili. In particolare, a riguardo di quest'ultima, nel 2020 sono computati residui afferenti al gettito arretrato I.C.I. pari ad euro 833.476,33.

Le difficoltà dell'Ente nella riscossione dei principali tributi si ripercuote sull'indicatore P8 "Percentuale di riscossione complessiva:  $(Riscossioni\ c/comp + Riscossioni\ c/residui) / (Accertamenti + residui\ definitivi\ iniziali)$ " che fa registrare nell'esercizio 2021 valori non soddisfacenti.

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

Quanto alla consistente mole di residui che caratterizza il Titolo IV "Entrate in conto capitale" (euro 871.520,15 al 31 dicembre 2021), essi risultano provenienti per oltre la metà del loro

ammontare (euro 495.364,30) dall'esercizio finanziario 2020. L'intervento più consistente riguarda il "Risanamento idrogeologico dei nuclei abitati 2° e 3° lotto Cap. 2611" per un importo pari ad euro 328.284,39.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazione agli anni successivi.

Pertanto, si invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

#### ***6. Tempestività dei pagamenti***

Solo a seguito di espressa richiesta della Sezione, l'Ente ha comunicato l'indice di tempestività dei pagamenti - ITP, relativo al biennio in esame. I dati trasmessi danno conto di un ITP pari rispettivamente a 119 giorni per il 2020 ed a 8 giorni per il 2021, dunque, in netto miglioramento rispetto all'esercizio immediatamente precedente, ma superiore, per la prima delle due annualità, ai termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

I prospetti afferenti ai debiti commerciali scaduti detenuti al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, danno conto di un ammontare pari, rispettivamente, ad euro 167.166,92 ed a euro 58.505,55 in marcato miglioramento "anno su anno" rispetto al 2019 (euro 1,29 mln).

Si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che

la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del d.l. n.183 del 2020, il Fondo di garanzia *“a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione”* per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”*.

L'Oref, nella relazione al rendiconto 2020, dà conto che *“l'ente al 31.12.2020 ha rispettato i tempi di pagamento, in quanto l'art. 2, comma 4-quater dl 187/2020 consente, limitatamente all'accantonamento da stanziare nel 2021 con riferimento alla situazione rilevata nel 2020, di derogare alla tassatività dell'elaborazione, mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), degli indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento. Difatti, tali indicatori per il 2020 possono essere calcolati tenendo conto di pagamenti di fatture non comunicati alla PCC, sulla base delle informazioni contenute nelle contabilità locali”*.

Quanto alla trasmissione dei dati relativi, si rammentano gli obblighi previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii. secondo il quale *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”*.

## **7. Spese di rappresentanza.**

Il Comune ha trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute per le annualità 2020 e 2021 solo dopo espressa richiesta della Sezione (nota prot. n. 395 del 1° febbraio 2023). Non risultano esborsi per la prima delle due annualità in esame, mentre per la seconda si registra una spesa di euro 91,50 per fornitura targhe commemorative.



Ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di rilevare la mancata adozione di specifico regolamento.

Al riguardo, si osserva che l'adozione di uno specifico regolamento, ai sensi dell'art.7 del Tuel, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una corretta gestione amministrativa-contabile e un costante monitoraggio del livello della spesa.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recita: *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

#### 8. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le partecipazioni societarie di seguito rappresentate.

Tabella n. 11 - Partecipazioni dirette

Partecipata	Quota di partecipazione	Attività svolta	Note	Risultato Esercizio 2021	Risultato Esercizio 2020	Risultato Esercizio 2019	Risultato Esercizio 2018	Risultato Esercizio 2017
ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	1,45 %	Gestione servizio idrico integrato.	Mantenimento	1.934.007	3.414.660	10.415.791	2.883.599	1.019.395
PESCARA INNOVA S.R.L.	1,00 %	Hosting e fornitura di servizi applicativi.	Inattiva in liquidazione	-	-	-	-	-

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2022.

Quanto alla società Pescara Innova s.r.l., nell'allegato C) *"Relazione tecnica"* alla citata delibera consiliare n. 58 del 2022, l'ente dà atto che *"stante l'esito negativo della procedura di cessione della"*

quota in sede di revisione ordinaria 2019, si disponeva quale misura di razionalizzazione la messa in liquidazione. Messa in liquidazione che al 31.12.2020 non risulta ancora conclusa. In data 28.09.2021 l'Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione con contestuale nomina del liquidatore, Dott. Andrea Santarone”.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito, si richiama in linea generale quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

Secondo il piano di ricognizione, l'Ente prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la società ACA per il tramite della quale risultano, altresì, le seguenti partecipazioni indirette:

Tabella n. 12 - Partecipazioni indirette.

Partecipata	Quota di partecipazione detenuta da ACA s.p.a.	Note	Risultato Esercizio 2021	Risultato Esercizio 2020	Risultato Esercizio 2019
<b>RISORSE IDRICHE S.R.L.</b>	100%	In liquidazione	-	-	-
<b>HIDROWATT ABRUZZO SOCIETA' PER AZIONI</b>	40%	Attiva	-10.598	3.044	114.415

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2022.

Dal questionario al rendiconto 2021 emergono, altresì, casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, nonché la carenza della doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

In particolare, l'OREF, nel questionario al rendiconto 2021, riscontra che *“è in itinere una transazione volta alla conciliazione dei crediti e debiti, in particolare, in riferimento ai debiti dell'ente nei confronti dell'ACA S.P.A per la fatturazione delle fontane non previste nella convenzione del servizio idrico integrato e nel mancato versamento da parte dell'ACA SPA all'ente di quanto prelevato come raccolta acqua dalle sorgenti nella misura prevista nella citata convenzione.”*.

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere n.479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *“in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati; raccomanda, inoltre, all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia - delib. n. 209/2018).

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di **controllo per l'Abruzzo**

**ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ai Titoli I e III e, in generale, in conto residui, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- a adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- a adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società Pescara Innova s.r.l.;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Caramanico Terme (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2023.

L'Estensore  
Bruno LOMAZZI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
Lorella GIAMMARIA